

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

COPIA

DELIBERA N. 10
DEL 31/03/2021

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** dalle ore **11:00**, il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza ai sensi del *Regolamento per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali del Comune e di riunioni* approvato con delibera di Consiglio n. 67 del 5 novembre 2020. Eseguito l'appello, risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GHEDINA GIANPIETRO	Si	
Consigliere	ALVERA' LUIGI	Si	
Consigliere	GIACOBBI VALERIO	Si	
Consigliere	GIRARDI GIULIA	Si	
Consigliere	COLETTI PAOLA	Si	
Consigliere	BURBA MONICA		Si
Consigliere	GAFFARINI BENEDETTO	Si	
Consigliere	ZARDINI SARA	Si	
Consigliere	DEL FAVERO MARZIA	Si	
Consigliere	DA RIN GIORGIO	Si	
Consigliere	MENARDI ALBERTO		Si
Consigliere	VEROCAI ALEX	Si	
Consigliere	VALLE LAURA	Si	
	TOTALE	11	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. GIACOMO D'ANCONA**

Il Sindaco **Dott. GIANPIETRO GHEDINA** constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.

PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

PRESIDENTE

Anche questo punto è stato visionato dalla Commissione Statuto e Regolamenti e poi riportato anche in pre Consiglio e predisposto ovviamente dagli Uffici in seguito alle disposizioni contenute nella legge 160 del 27.12.2019.

Come appunto detto nell'oggetto, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubblicità ed affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27 del Codice della Strada.

Quindi, in realtà, la nuova norma prevede un canone unico che non è altro - e quindi anche il Regolamento – che un recepimento di una serie di canoni che vengono assimilati e resi in un canone unico, e soprattutto questo Regolamento è la somma un po' dei vari regolamenti che in qualche modo gestivano le imposte che erano prima di oggi.

Il documento è un nuovo Regolamento con 40 pagine e comunque, come è stato anche visto dalla Commissione, è un recepimento dei precedenti regolamenti. Mi pare che su questo siamo più o meno tutti d'accordo, mi pareva che la Commissione fosse arrivata a questo risultato.

CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO

Sì, diciamo che è stato digerito quasi completamente questo Regolamento. L'unica perplessità da parte mia rimane sempre la stessa, che era l'ampliamento di quello che era la tassa sull'utilizzo del suolo pubblico sulle aree limitrofe a Corso Italia. Questo lo trovo un po' fuori luogo nel momento odierno, nel senso che in linea generale, se fossimo in una condizione normale, sarei sereno nel dire "sì, va bene" perché obiettivamente c'è un potenziamento sempre più alto della fruibilità delle parti esterne al Corso Italia. Nella situazione particolare in cui ci troviamo andare a modificare ed aumentare il terziario per le aree esterne, possiamo arrivare ad un voto favorevole, secondo me, nel momento in cui ci viene confermato da parte dell'Amministrazione che comunque l'utilizzo del suolo pubblico per le terrazze dei bar e per i ristoranti rimarrà gratuito per l'estate come è stato fatto, o diminuita la pressione della tassa per l'estate che andiamo ad affrontare vista la situazione emergenziale.

PRESIDENTE

Sì, mi pare che proprio anche il decreto, che è stato avviato dal Governo, preveda comunque la gratuità fino al 30 giugno; se non così non fosse, ritengo che sicuramente sia assolutamente meritevole di essere accolto.

Dall'altra parte, dicevo, una parte del Corso Italia forse ha maggiore valore rispetto ad un'altra parte; secondo me, proprio quando si trattano le tariffe che riguardano non il Consiglio Comunale perché il Consiglio Comunale tratta il Regolamento, ma la tariffa viene trattata dalla Giunta, e le tariffe saranno portate in Giunta credo entro il mese, sarà da non..., che non ci sia troppa differenza

sicuramente come detto tra zone in qualche modo limitrofe o verificare che sia abbastanza equo e che, rispetto alla situazione odierna e rispetto al Regolamento passato, non ci sia una disparità insomma. Quindi terremo in considerazione, come ci eravamo ripromessi, lo schema di tariffazione passato e le eventuali proposte, che poi vi saranno trasmesse in modo da esprimere anche voi eventualmente un vostro parere anche se, ripeto, è competenza della Giunta.

CONSIGLIERE DA RIN GIORGIO

No no, sono perfettamente d'accordo che è competenza della Giunta, però con la modifica di questo Regolamento viene modificata la zona non solo del Corso Italia, ma viene ampliata la parte esterna del Corso Italia, quindi di conseguenza questo è competenza del Consiglio.

Su questo tema qui volevo solo questa rassicurazione che è venuta da parte sua e per quanto mi riguarda allora anticipo il voto favorevole da parte del Gruppo di minoranza.

PRESIDENTE

Grazie. Quindi, se non ci sono altri interventi, possiamo passare al voto. Prego il Segretario.

SEGRETARIO

Sì.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

Esito della votazione: 11 favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.

SEGRETARIO

Anche qui vi chiedo per l'immediata eseguibilità la conferma della votazione appena eseguita nel merito.

Favorevoli 11, all'unanimità. Prego Sindaco.

VOTAZIONE I.E.

Esito della votazione: 11 favorevoli. Approvato dal Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,*

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

- *per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 “a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;*
- *il comma 837 del citato art. 1 della legge 160/2019 stabilisce che A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate; il canone in questione è disciplinato dai commi successivi, sino al comma 843;*
- *ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 “sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;*
- *ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che “limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”.*

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della COSAP e delle relative tariffe ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs. 446/97 approvato con delibera di C.C. n. 13 del 29.03.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93, approvato con delibera di C. C. n. 27 del 31.10.1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di G.C. n. 29 del 25.03.2002 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, che si sviluppa in n. 74 articoli, nonché l'Allegato A (planimetria di ripartizione, prevista dall'articolo 45, terz'ultimo comma) che si articola nei seguenti punti principali:

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE;

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA;

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;

CAPO V – CANONE MERCATALE;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli

equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

DATO ATTO che sullo schema di regolamento *de quo*:

- è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 267/2000);
- si è riunita la Commissione Statuto e Regolamenti, che l'ha esaminato il 18 marzo 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
- il Decreto 13 gennaio 2021 (GU Serie Generale n. 13 del 18/01/2021) che prevede ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
- l'articolo 30, comma 4, del decreto legge numero 41 del 22 marzo 2021 che stabilisce “Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021”;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Tecnico- servizio Patrimonio come da allegato "B" e della Dirigente dell'Area Funzionale di Progetto- Servizio tributi;

Con voti favorevoli n. 11 , contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri presenti, esito proclamato dal Sindaco,

Delibera

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge

160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 74 articoli + l'Allegato A (planimetria di ripartizione, prevista dall'articolo 45, terz'ultimo comma);

3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla regolarità tecnica della proposta.

Cortina d'Ampezzo, **25/03/2021**

Il Responsabile del Servizio

Cappellaro Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della proposta.

Cortina d'Ampezzo, **25/03/2021**

Il Responsabile del Servizio

Cappellaro Alessandra

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente

Dott. GIANPIETRO GHEDINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Dott. GIACOMO D'ANCONA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Castellan Marco certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line n. **667** il **09/04/2021** e dovrà rimanervi per 15 gg. consecutivi.

Li, **09/04/2021**

L'addetto alla pubblicazione

Castellan Marco